

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2148)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(GIOIA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1975

Approvazione delle Convenzioni stipulate tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione, in uso ventennale, al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio in proprietà al Demanio dello Stato, di un immobile

ONOREVOLI SENATORI. — Fin dal 1965 furono avviate trattative con l'Ente autonomo esposizione universale di Roma, EUR, perchè il complesso edilizio che lo stesso Ente stava costruendo nell'omonimo quartiere fosse destinato a sede definitiva degli uffici del Ministero della marina mercantile.

Tali accordi prevedevano che al termine di una locazione ventennale, l'intero complesso sarebbe passato in proprietà allo Stato libero da pesi e vincoli di qualsiasi genere e senza alcun altro atto formale.

Gli accordi in questione, sui quali ebbe a dare il proprio parere favorevole il Consiglio di Stato, non trovarono immediata definitiva conclusione soprattutto perchè nel corso dei lavori di costruzione, si manifestò la necessità di nuove opere non previste nell'originario progetto.

Pertanto, per il periodo 1° settembre 1966-31 agosto 1968, l'occupazione dell'immobile, nel frattempo ultimato, venne regolarizzata mediante due contratti di locazione.

In data 21 aprile 1969, ad ultimazione dei lavori supplementari ai quali si è accennato, è stato possibile stipulare la convenzione definitiva — secondo i suggerimenti del Consiglio di Stato — la quale prevede al termine di venti anni, a partire dal 1° settembre 1966, l'acquisizione al patrimonio dello Stato di tutti gli immobili oggetto della convenzione stessa. Il canone annuo di ammortamento è stato stabilito in lire 342.000.000 dall'Ufficio tecnico erariale di Roma come risulta dalla lettera che si allega.

Il disegno di legge a suo tempo predisposto (atto del Senato n. 2057) per l'approvazione della suddetta convenzione venne approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 19 novembre 1971 e comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 10 gennaio 1972 ma è successivamente decaduto a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Per definire la situazione debitoria dello Stato verso il detto Ente a tutto il 31 dicembre 1974 è stato, poi, stipulato in data 22

marzo 1975 un atto aggiuntivo alla predetta convenzione che annulla e sostituisce i precedenti atti aggiuntivi del 23 luglio 1970 e 20 aprile 1971 e 18 aprile 1974.

Con il disegno di legge predisposto si approvano la suddetta convenzione definitiva 21 aprile 1969 e l'atto aggiuntivo 22 marzo 1975.

All'onere annuo relativo alla rata di ammortamento si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1975 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, mentre all'onere di lire 665.327.476 relativo al saldo dei canoni dovuti all'Ente autonomo EUR a termini della convenzione e relativo atto aggiuntivo 22 marzo 1975, a tutto il 31 dicembre 1974 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1974, disponibile anche per il 1975 in virtù dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Roma, 29 febbraio 1968

UFFICIO TECNICO ERARIALE
di Roma

Prot. N. 9744/IC

Al MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILEDirezione Generale AA.GG.
e Personale

ROMA (EUR)

*OGGETTO: Canone di ammortamento della nuova sede del Ministero della marina mercantile all'EUR.*e, p. c. Alla DIREZIONE GENERALE DEL
CATASTO E DEI SS.TT.EE.

(Rif. n. 1/1148 del 5 febbraio 1968)

ROMA

Con la nota n. 14177, Div. IV del 20 gennaio 1968, qui pervenuta tramite la Direzione generale del catasto e dei Servizi tecnici erariali, codesto Ministero, intendendo stipulare con l'Ente EUR una convenzione nella quale sia prevista la devoluzione allo Stato dopo un periodo massimo di 20 anni, a decorrere dal 1° settembre 1968, del compendio immobiliare in oggetto, ha chiesto che venga determinato il relativo canone annuo di ammortamento, tenendo conto che nei primi due anni di vita l'immobile è stato dato in locazione.

Lo scrivente ufficio dopo aver riesaminato attentamente tutti i precedenti della pratica in oggetto, fa presente anzitutto che con propria relazione del 13 novembre 1965, prot. n. 51545/IC riconosceva congruo il canone annuo di ammortamento di lire 329.000.000 proposto con lettera n. 1113470 del 16 ottobre 1965 dall'Ente EUR nell'intesa che l'immobile, compreso il grande parcheggio sotterraneo, sarebbe passato gratuitamente in proprietà dello Stato dopo 20 anni e che durante tale periodo lo Stato si sarebbe assunto l'onere delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè del premio di assicurazione contro gli incendi, rimanendo all'Ente l'obbligo di provvedere alle spese per eventuale eliminazione di difetti di costruzione dell'immobile.

Come è noto, in attesa di addivenire al perfezionamento del relativo contratto, si instaurava un temporaneo rapporto di normale locazione, rapporto che andrà appunto a scadere il prossimo 30 agosto 1968. Nel frattempo l'Ente proprietario ha proceduto alla esecuzione di notevoli

lavori di miglioria sostenendo un onere di lire 266.750.000 (duecentosessantaseimilionisettecentocinquantamila).

Ciò premesso questo ufficio, in considerazione che anche di tali lavori, che in effetti hanno comportato un incremento patrimoniale, devesi tener conto nella nuova valutazione, esprime in linea tecnica il parere che il nuovo canone annuo di ammortamento possa essere equamente indicato in lire 342.000.000 (trecentoquarantaduemilioni), nell'intesa che vengano confermate le clausole a suo tempo suggerite dall'Ente in ordine all'accollo degli oneri a carico dello Stato.

L'Ispettore generale dirigente
(Dott. Ing. Fausto MINELLI)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvata a tutti gli effetti l'allegata convenzione stipulata il 21 aprile 1969 tra il Ministero della marina mercantile e l'Ente autonomo esposizione universale di Roma — EUR — con il relativo atto aggiuntivo stipulato il 22 marzo 1975, con cui il detto Ente cede in uso allo stesso Ministero per la durata di 20 anni dal 1° settembre 1966 al 31 agosto 1986, l'immobile, descritto nei detti atti, da esso costruito tra i viali Asia, dell'Arte, Stendhal e della Civiltà romana per la sede degli uffici del predetto Ministero, con il patto del trasferimento gratuito in proprietà al Demanio dello Stato, al termine di tale periodo, del complesso edilizio, libero da pesi o vincoli di qualsiasi genere e senza alcun altro atto formale.

Art. 2.

All'onere di lire 665.327.476 relativo al saldo dei canoni dovuti a termini della convenzione e relativo atto aggiuntivo a tutto il 31 dicembre 1974 all'Ente autonomo esposizione universale di Roma, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1974.

All'onere annuo di lire 342.000.000 relativo alla rata di ammortamento per il riscatto dell'immobile di cui all'articolo 3 — primo comma — della convenzione, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1098 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1975 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Convenzione tra il Ministero della marina mercantile e l'Ente autonomo esposizione universale di Roma (EUR) riguardante il complesso immobiliare adibito a sede del Ministero della marina mercantile.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantanove, addì 21 del mese di aprile, in Roma, nei locali del Palazzo degli uffici dell'Ente autonomo EUR, viale della Civiltà del Lavoro, n. 23.

Davanti a me dottor Vincenzo LIPARI, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per l'Ente autonomo esposizione universale di Roma, costituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, giusta deliberazione del commissario dell'Ente stesso n. 16617 in data 22 marzo 1965 allegata in copia al contratto stipulato il 22 aprile 1965 al n. 4073 di rep., registrato a Roma — I ufficio atti pubblici — il 19 maggio 1965 al n. 5858, serie A, vol. 1796 e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, me consenziente, rinunciato, giusta la facoltà concessa dalla vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, si sono personalmente presentati:

— per il Ministero della marina mercantile il dottor Francesco DE MURO, Direttore generale *pro tempore* degli affari generali e del personale, nato a Calangianus il 5 aprile 1909 e domiciliato per la carica presso la sede del Ministero stesso;

— il dottor Remo ORSERI, nato a Trieste il 27 maggio 1907, vice commissario dell'Ente autonomo EUR, domiciliato per la carica nel Palazzo degli uffici dell'EUR in viale Civiltà del Lavoro n. 23 designato ad intervenire alla stipulazione del presente atto in rappresentanza dell'Ente stesso giusta deliberazione del commissario n. 18633 in data 23 maggio 1967.

È presente altresì il dottor professor Ugo CALDERONI nato a Prata (Aquila) il 9 marzo 1911, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero delle finanze — Direttore generale del demanio, in rappresentanza del Ministero delle finanze — Direzione generale del demanio, al quale sarà devoluta la proprietà dell'immobile al termine della presente convenzione.

I suddetti comparenti, premesso:

— che nel 1965, a seguito di trattative avviate con l'Ente autonomo EUR fu raggiunta l'intesa di massima, secondo cui il complesso edilizio nel quale dovevano trovare la propria sede gli uffici del Ministero della marina mercantile, al termine di un ventennio, sarebbe stato acquisito al patrimonio dello Stato;

— che tali accordi non hanno avuto ancora definitiva conclusione, soprattutto perchè, nel corso dei lavori di costruzione, si è manifestata la necessità di nuove opere non previste nell'originario progetto;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— che per il periodo 1° settembre 1966 - 31 agosto 1968, l'occupazione dell'immobile è stata regolarizzata mediante due contratti annuali di locazione;

— che occorre ora provvedere alla stipula della convenzione definitiva, sulla cui bozza si è espresso favorevolmente il Consiglio di Stato nelle sedute del 7 maggio 1968 e del 26 novembre 1968;

— che il canone annuo di ammortamento, da pagare in rate quadrimestrali posticipate, stabilite in lire 342.000.000 (lire trecentoquarantaduemilioni) è stato riconosciuto congruo dall'Ufficio tecnico erariale, come si evince dalla nota n. 9744/Ie del 29 febbraio 1968 che fa parte integrante del presente contratto,

convengono quanto segue:

Art. 1.

L'Ente autonomo esposizione universale di Roma, in appresso denominato Ente, dà in uso al Ministero della marina mercantile l'edificio di sua proprietà esistente sull'area compresa tra i viali dell'Arte, Asia, Stendhal e della Civiltà Romana, nonché la restante area non coperta dall'edificio stesso, avente una superficie di metriquadrati 21.500 circa, con sottostante autorimessa.

L'area di ingombro del fabbricato e l'area scoperta risultano meglio identificati rispettivamente in tinta blu e rossa nella planimetria allegata sotto la lettera « B » al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

L'uso avrà la durata di venti anni a partire dal 1° settembre 1966 e terminerà il 31 agosto 1986, alla quale data tutto il complesso sopra descritto passerà gratuitamente, libero da pesi o vincoli di qualsiasi genere e senza alcun altro atto formale al demanio dello Stato.

Art. 3.

La quota annua di ammortamento è di lire 342.000.000 (lire trecentoquarantaduemilioni) e sarà pagata in rate posticipate quadrimestrali mediante ruolo di spesa fissa emesso dal Ministero della marina mercantile presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma. I relativi importi dovranno essere commutati in vaglia cambiari della Banca d'Italia a favore dell'Ente creditore.

Il Ministero della marina mercantile si obbliga a corrispondere all'Ente autonomo EUR il conguaglio fra le somme di lire 342.000.000 (lire trecentoquarantaduemilioni) annue e quelle corrisposte per i primi due anni, secondo il seguente prospetto:

1° anno	L. 263.000.000
2° anno	» 283.440.000
	<hr/>
	L. 546.440.000

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che vanno detratte dalla quota di ammortamento per due anni pari a:

L. 684.000.000

» 546.440.000

L. 137.560.000

(centotrentasettemilionicinquecentosessantamila)

Art. 4.

Secondo quanto prevede l'articolo 1609 del codice civile restano a carico dell'Ente le spese generali di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè le spese generali di manutenzione (1) per l'eliminazione di eventuali difetti di costruzione.

Resta altresì a carico dell'Ente la spesa relativa al premio per l'assicurazione dell'immobile contro gli incendi.

Il Ministero della marina mercantile provvederà invece alle spese di piccola manutenzione.

Art. 5.

Per quanto non specificatamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni previste dal codice civile in materia di locazione.

Art. 6.

Per ogni effetto di legge le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi.

Art. 7.

Il presente contratto, che interessa lo Stato e l'Ente autonomo esposizione universale di Roma ad esso parificato, è redatto in carta libera e sarà registrato gratuitamente a norma dell'articolo 94 della legge di registro. Il contratto sarà impegnativo per il Ministero della marina mercantile e per l'Ente autonomo EUR dopo le prescritte approvazioni.

E, richiesto, io, ufficiale rogante, ho ricevuto e letto il presente atto a chiara ed intellegibile voce alle parti contraenti che, da me interpellate, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia consta di n. 6 (sei) pagine circa.

F.to FRANCESCO DE MURO

F.to REMO ORSERI *nel nome*

F.to UGO CALDERONI

F.to VINCENZO LIPARI *ufficiale rogante*

(1) Si annullano le parole interlineate. È una postilla letta ed approvata.

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata al 21 aprile 1969 tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione in uso ventennale al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio al Demanio dello Stato di un immobile.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantacinque addì 22 del mese di marzo in Roma, nei locali del Palazzo degli uffici dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma, viale della Civiltà del lavoro, n. 23.

Davanti a me dottor Vincenzo LIPARI, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per l'Ente autonomo esposizione universale di Roma, costituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, giusta deliberazione del Commissario dell'Ente stesso n. 16617 in data 22 marzo 1965, allegata in copia al contratto stipulato il 22 aprile 1965 al n. 4073 di repertorio, registrato a Roma — 1° Ufficio atti pubblici — il 19 maggio 1965 al n. 5858, Serie A, Vol. 1796 e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, me consenziente, rinunciato, giusta la facoltà concessa dall'articolo 48 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, si sono personalmente presentati:

— il signor dottor Eugenio SILIPO, nato a Nicastro il 15 novembre 1914 e domiciliato per la carica presso il Ministero della marina mercantile, il quale interviene e stipula il presente atto in rappresentanza del Ministero stesso nella sua qualità di Direttore generale della direzione affari generali e personale;

— il signor dottor Eduardo GRECO, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 28 giugno 1903 e domiciliato per la carica in Roma nel Palazzo degli uffici dell'EUR, viale della Civiltà del lavoro n. 23, il quale dichiara di intervenire al presente atto, e di stipularlo nella sua qualità di Commissario dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma, in virtù dell'articolo 10 del regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, recante norme per la esecuzione della legge 26 dicembre 1936, n. 2174, e giusta decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1973;

— è presente altresì il dottor professor Ugo CALDERONI, nato a Prata (Aquila), il 9 marzo 1911, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero delle finanze, Direttore generale del demanio, in rappresentanza del Ministero delle finanze — Direzione generale demanio — al quale sarà devoluta la proprietà dell'immobile al termine della Convenzione 21 aprile 1969;

PREMESSO

— che con convenzione stipulata a mio rogito tra le stesse parti in data 21 aprile 1969, n. 4635 di rep., si è convenuto che l'immobile di proprietà dell'Ente autonomo EUR, edificato su area compresa tra i viali

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'Arte, Stendhal e della Civiltà Romana, con le relative pertinenze, sia dato in uso al Ministero della marina mercantile per venti anni dal 1° settembre 1966 al 31 agosto 1986, verso il corrispettivo annuo di lire 342.000.000 (trecentoquarantaduemilioni) con il patto che alla predetta data di scadenza della locazione l'intero complesso edilizio di cui sopra passerà gratuitamente libero da pesi o vincoli di qualsiasi genere e senza alcun altro atto formale al demanio dello Stato;

— che tale Convenzione, contenente l'anzidetto patto di devoluzione gratuita al demanio dello Stato del complesso edilizio in parola, deve essere approvata con apposita legge;

— che nel frattempo il Ministero della marina mercantile ha occupato di fatto l'immobile di cui sopra;

— che con l'articolo 3 della citata Convenzione veniva determinato il conguaglio spettante all'Ente autonomo EUR alla data del 31 agosto 1968 per la differenza tra il corrispettivo annuo come sopra fissato e gli acconti percepiti dall'Ente stesso quali canoni di locazione per l'occupazione di fatto dell'immobile;

— che successivamente a tale data e fino al 31 dicembre 1974 sono stati corrisposti all'Ente EUR ulteriori acconti quali canoni di locazione per un importo complessivo di lire 1.842.672.524 (unmiliardoottoquantaduemilioneisessantasettantaduemilacinquecentoventiquattro) comprensivo della somma indicata nel citato articolo 3 della Convenzione, come si evince dal seguente prospetto che riassume tutti i pagamenti disposti:

— somma corrisposta in dipendenza del contratto di locazione 11 dicembre 1967, n. 4440 di rep., per il periodo 1° settembre 1966 - 31 agosto 1968	L.	214.169.862
— somma corrisposta in dipendenza del contratto di locazione 19 dicembre 1967, n. 4443 di rep., per il periodo 1° settembre 1967 - 31 agosto 1968	»	283.440.000
— somma corrisposta in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 10 dicembre 1970 - approvato con decreto ministeriale 16 dicembre 1970 per il periodo 1° settembre 1968 - 31 dicembre 1970	»	661.360.000
— somma corrisposta in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 23 novembre 1972 - approvato con decreto ministeriale 25 novembre 1972 per il periodo 1° gennaio 1971 - 14 marzo 1972	»	341.702.662
— somme corrisposte in dipendenza del contratto di locazione 7 dicembre 1972, n. 5142 di rep., per il periodo 1° gennaio 1973 - 31 dicembre 1973	»	283.440.000
— somme corrisposte in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 21 dicembre 1973 - approvato con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1973 sui canoni dovuti quale ulteriore acconto per il periodo 15 marzo 1972 - 31 dicembre 1972	»	58.560.000
— somme corrisposte in dipendenza del contratto di locazione 22 dicembre 1973, n. 5245 di rep., per il periodo 1° gennaio 1974 - 31 dicembre 1974	»	283.440.000

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— somme corrisposte in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 24 dicembre 1974 - approvato con decreto ministeriale 27 dicembre 1974 quale ulteriore acconto sui canoni dovuti per il periodo 15 marzo 1972 - 31 dicembre 1972	L. 58.560.000
TOTALE . . .	L. 2.184.672.524

— che detta somma deve essere detratta dall'ammontare delle rate di ammortamento dovute fino al 31 dicembre 1974 a termini della citata Convenzione secondo il prospetto che segue:

— n. 8 annualità di lire 342.000.000 ciascuna per il periodo 1° settembre 1966 - 31 agosto 1974 . . .	L. 2.736.000.000
— un terzo dell'annualità per il quadrimestre 1° settembre - 31 dicembre 1974	» 114.000.000
TOTALE . . .	L. 2.850.000.000

— che pertanto il credito dell'Ente EUR maturato al 31 dicembre 1974 ammonta a lire 665.327.476 (seicentosessantacinquemilioneitrentoventisettemilaquattrocentosettantasei);

— che in pendenza dell'approvazione della Convenzione ed in relazione al credito dell'Ente EUR come sopra maturato occorre provvedere alla stipulazione di un atto aggiuntivo per rettificare quanto indicato all'articolo 3 della Convenzione stessa;

— che con l'occasione le parti intendono precisare i dati catastali dell'immobile omessi nella descrizione effettuata all'articolo 1 della predetta Convenzione ai fini della regolarizzazione della relativa trascrizione sui pubblici registri immobiliari;

— che inoltre, le parti, tenuto conto dei ritardi come sopra verificatisi nella regolarizzazione del rapporto e nel conseguente pagamento dei corrispettivi dovuti, intendono modificare le modalità di pagamento delle rate di ammortamento previste nel citato articolo 3 della Convenzione, anche per adeguarle alle nuove statuizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627;

tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1.

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2.

L'immobile di cui in premessa oggetto della Convenzione 21 aprile 1969 non è censito nel nuovo catasto edilizio urbano perchè di recente costruzione ma insiste su area di metriquadri 21.500 circa distinta nel vigente catasto rustico del comune di Roma alle partite numeri 38165, 38159 e 38166 al foglio n. 873 con parte delle particelle nn. 18, 282 e 283.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

Le parti a rettifica di quanto indicato all'articolo 3 della Convenzione 21 aprile 1969 accertano che il residuo credito dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma alla data del 31 dicembre 1974 in dipendenza delle pattuizioni contenute nella Convenzione stessa risulta dal seguente riepilogo:

— somme dovute	L. 2.850.000.000
— somme già versate	» 2.184.672.524
Residuo credito dell'Ente EUR:	
— al 31 dicembre 1974	<u>L. 665.327.476</u>

Inoltre ad ulteriore rettifica del citato articolo 3 le parti convengono che la quota annua di ammortamento di lire 342.000.000 (trecentoquarantaduemilioni) sarà pagata in rate annuali anticipate mediante ruolo di spesa fissa emesso dal Ministero della marina mercantile presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma. I relativi importi dovranno essere accreditati sul conto corrente postale n. 1/11046 intestato all'Ente autonomo esposizione universale di Roma creditore, nei termini e con le modalità dell'articolo 67-bis aggiunto al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

Art. 4.

I precedenti atti aggiuntivi 23 luglio 1970, 20 aprile 1971 e 18 aprile 1974 con i quali veniva accertato il credito dell'Ente EUR rispettivamente fino al 31 agosto 1969, al 31 dicembre 1970 ed al 31 dicembre 1973 devono ritenersi superati e pertanto annullati dal presente atto.

Art. 5.

Restano fermi ed immutati tutti gli altri patti e condizioni stabiliti nella già richiamata Convenzione 21 aprile 1969, se ed in quanto non risultino modificati dalle clausole del presente atto.

Art. 6.

Il presente atto sarà approvato contestualmente alla Convenzione 21 aprile 1969 più volte citata.

Art. 7.

Per ogni effetto di legge le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

E, richiesto, io, ufficiale rogante, delegato alla stipulazione dei contratti, ho ricevuto e letto il presente atto a *chiara ed intellegibile voce* alle parti contraenti, le quali, da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia consta di n. 9 pagine circa.

F.to EUGENIO SILIPO *nella qualità*
F.to EDOARDO GRECO *nella qualità*
F.to UGO CALDERONI *nella qualità*
F.to VINCENZO LIPARI *ufficiale rogante*